

Comune di San Zenone al Lambro (MI)

Appalto del Servizio di piccola manutenzione ordinaria degli edifici, delle strade e delle aree pubbliche comunali anni dal 01/07/2025 al 31/12/2029

Capitolato Prestazionale degli Interventi



COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

Piazza Aldo Moro n° 2 – 20070 San Zenone al Lambro (MI)

SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE ANNI DAL 01/07/2025 AL 31/12/2029

Convenzione per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/1991 e s.m.i.

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEGLI INTERVENTI

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto è l'affidamento in convenzione ai sensi dell'art. 5 Legge 381/1991 dell'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli edifici, delle strade e delle aree pubbliche del Comune di San Zenone al Lambro (MI).
2. Le prestazioni di cui al presente appalto comprendono la manodopera necessaria all'espletamento del servizio per l'esecuzione degli interventi a perfetta regola d'arte in ogni loro dettaglio.
3. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi così come espressi nel presente Capitolato e nella "Relazione Tecnico Descrittiva", con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è **89838592FA**

ART. 2. DURATA, OPZIONI E RINNOVO, IMPORTO DEL SERVIZIO, CONTABILITA' E PAGAMENTI

1. La durata dell'appalto per il servizio oggetto della convenzione è di **mesi 54 (CINQUANTAQUATTRO)** decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.
2. L'importo a base di gara complessivo dell'appalto, per tutto il periodo di vigenza, ascende a € 206.552,12, tale importo comprende un monte ore annuale di straordinario da attribuire all'operatore operante sul territorio comunale pari a 104 ore che potranno essere richieste dall'Amministrazione Comunale qualora lo ritenesse necessario; trattandosi di un appalto ad alta densità di manodopera e dovendo garantire l'emolumento dovuto dalla cooperativa aggiudicatrice all'operatore in servizio, l'importo su cui l'operatore economico dovrà effettuare lo sconto si riferisce esclusivamente all'agio della ditta calcolato nel 25% del costo della manodopera (che resta fisso e invariabile) pari a € 28.274,51. Si prevede pertanto un canone mensile (per n. 12 mesi) pari a € 3.135,28 oltre a I.V.A. 22% per complessivi € 3.825,04, (l'importo si ritiene già comprensivo del monte ore di straordinario) onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui al presente atto che verrà ricalcolato sulla base delle risultanze dell'offerta dell'aggiudicatario.
3. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, potrà avvalersi della facoltà dell'opzione di proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione agli stessi patti e condizioni della convenzione originale.
4. Gli oneri per la sicurezza per la riduzione delle interferenze sono riportati nel D.U.V.R.I. allegato; sono a carico della Cooperativa gli oneri per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dai lavoratori della Cooperativa la cui valutazione è a carico della stessa Cooperativa.
5. Al fine della liquidazione delle prestazioni effettuate (di cui alla "Relazione Tecnico Descrittiva" allegata al presente Capitolato) la Cooperativa dovrà trasmettere entro la prima decade del mese successivo i reports (di cui al successivo art. 9 del presente Capitolato) relativi al mese appena concluso che verranno visti per accettazione dal Responsabile del Procedimento e l'Ente provvederà a trasmettere alla Cooperativa autorizzazione all'emissione della fattura mensile.
6. Con tale corrispettivo la Cooperativa si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Ente per i servizi di che trattasi o connessi o conseguenti al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo il tutto soddisfatto dall'Ente con il pagamento del corrispettivo di cui al punto 1 del presente articolo; fatta salva la verifica di regolarità tecnica dei servizi svolti al fine di garantire gli standard prestazionali minimi di cui al presente Capitolato Prestazionale.
7. L'appaltatore all'atto della sottoscrizione della convenzione pertanto riconosce senza alcuna riserva che il valore economico corrispondente è onnicomprensivo e forfettario per lo svolgimento delle predette prestazioni per tutta la durata del contratto indipendentemente sul numero di interventi svolti sulla base degli standard prestazionali previsti.

ART. 3. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
2. La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura/ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 4. MODALITA' DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

Si procederà alla stipula della convenzione, nella forma dell'atto pubblico amministrativo, solo se gli accertamenti posti in essere dall'Amministrazione Comunale tramite il sistema del D.U.R.C. ed inerenti la regolarità contributiva (I.N.A.L., I.N.P.S., CASSA EDILE) daranno esito positivo.

ART. 5. DOCUMENTI FACENTI PARTE DELLA CONVENZIONE

1. I servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto dell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso l'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:
 - il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
 - a) il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. "*Regolamento di attuazione*" per quanto riguarda i soli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida A.N.A.C.;
 - b) il Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 e s.m.i., per quanto non abrogato dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
 - il D.M. n. 49 del 07/03/2018 regolamento recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
 - la Legge n. 381 del 08/11/1991 e s.m.i. "*Disciplina delle cooperative sociali*" e la normativa della Regione Lombardia relativa alle Cooperative Sociali;
 - le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti in ambito di utilizzo delle macchine e delle attrezzature, dei prodotti chimici impiegati e relativi alle etichettature dei prodotti e delle macchine;
 - le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue il servizio oggetto dell'appalto;
 - le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi eventualmente citati nel presente Capitolato.
2. Fanno parte integrante e sostanziale della convenzione:
 - a) il presente Capitolato Prestazionale degli Interventi;
 - b) il D.V.R. e il D.U.V.R.I. di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) le polizze di garanzia a norma di legge;
 - d) l'iscrizione della Cooperativa Sociale all'Albo regionale nella sezione "B";
 - e) l'elenco degli operatori e dei volontari.
3. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il presente Capitolato Prestazionale purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, la Cooperativa ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al Responsabile Unico del Procedimento.
6. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

ART. 6. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO E PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato e delle normative vigenti.
2. La Cooperativa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni (sia per quanto riguarda il personale della Cooperativa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ATS, alle norme CEI, UNI, CNR.

3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e s.m.i. riguardanti i “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno*”, alla legge 447/95 e s.m.i. “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*” e relativi decreti attuativi, al D.M. 37/2008 e s.m.i. “*Regolamento concernente ... attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici*”, al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*” e alle altre norme vigenti in materia.

ART. 7. FALLIMENTO DELLA COOPERATIVA

In caso di fallimento della Cooperativa aggiudicataria la Stazione Appaltante si avvale, per quanto applicabile, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 8. RAPPRESENTANTE DELLA COOPERATIVA E DOMICILIO

1. La Cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare, prima della sottoscrizione della Convenzione, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto la convenzione, è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l’esecuzione del servizio.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dalla convenzione sono fatte dal Direttore del Servizio o dal Responsabile Unico del Procedimento a mani proprie della Cooperativa aggiudicataria o di colui che la rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto e comunicato dalla Cooperativa aggiudicataria nei tempi di cui al comma 1.

ART. 9. PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESETAZIONI

1. Nell’esecuzione di tutte le prestazioni, la Cooperativa dovrà utilizzare i mezzi di proprietà del Comune di San Zenone di cui all’Allegato A – *Dotazione delle attrezzature e degli automezzi* facente parte integrante del presente capitolato.
2. Per quanto attiene le attrezzature fornite dall’Amministrazione Comunale per l’espletamento del servizio si sottolinea che:
 - a) saranno in capo all’Amministrazione le certificazioni e le revisioni secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dei mezzi e delle attrezzature di cui al comma 1;
 - b) la manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza;
 - c) tutti gli oneri relativi al combustibile, all’energia elettrica, ai lubrificanti, all’acqua, ai materiali di consumo e quant’altro si dovesse rendere necessario per il funzionamento delle stesse e per l’esecuzione del servizio;
 - d) il trasporto sul luogo d’impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine intervento verrà eseguito dagli addetti della cooperativa aggiudicataria.
3. L’appalto prevede:
 - a) la presenza continuativa per n. 38 ore settimanali per n. 1 operatore distribuite su n. 6 giorni da lunedì a sabato; la tabella oraria andrà definita in accordo con l’Ufficio Tecnico prima dell’avvio del servizio;
 - b) eventuali richieste di modifica giornaliera, che dovessero essere manifestate dall’operatore, dovranno essere comunicate via mail dalla Cooperativa all’Ufficio Tecnico con almeno 48 ore lavorative di preavviso, fatto salvo imprevisti e urgenze;
 - c) per quanto attiene gli eventuali straordinari anche serali, notturni o in giorni festivi eccedenti le 104 ore già previste nell’appalto, che per qualsiasi motivo l’Amministrazione dovesse richiedere, le ore di servizio aggiuntivo prestato, opportunamente rendicontate, dovranno essere recuperate nell’arco dei successivi 30 giorni mediante riposo settimanale preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico; nessun maggior onere potrà essere richiesto all’Amministrazione per tali ore aggiuntive;
 - d) la sostituzione in caso di malattia, infortunio, ferie ecc. dell’operatore al fine di garantire l’esecuzione del servizio e la presenza costante di n. 1 operatore sul territorio; il sostituto, stante il fatto che il servizio si svolge sul territorio del comune e che tale territorio è suddiviso in aree anche tra loro distanti, dovrà essere dotato di patente e automunito al fine di raggiungere il palazzo Comunale sito in piazza Aldo Moro, 2 in autonomia e poter accedere all’autorimessa dove devono essere ricoverati i due mezzi (furgone/camion) che vengono forniti dall’Amministrazione per provvedere a svolgere le attività assegnate;
 - e) in caso di sostituzione del personale il sostituto dovrà rispettare il medesimo orario di lavoro così come concordato di cui alla lettera a) del presente comma;
 - f) prima dall’avvio del servizio la Cooperativa dovrà trasmettere all’Ufficio, l’idoneità al lavoro, UNILAV,

- corsi di formazione effettuati (e programmazione dei corsi integrativi), verbale consegna dei D.P.I. ed ogni altro documento necessario impegnandosi, qualora l'Amministrazione lo richiedesse, a fornire ogni documento ad integrazione;
- g) qualora l'operatore dovesse essere sostituito, per ogni qual si voglia motivazione, la documentazione di cui al punto precedente dovrà essere trasmessa per i sostituti;
- h) gli operatori dovranno essere in grado di effettuare tutti gli interventi previsti nella "Relazione Tecnico-Descrittiva" facente parte integrante dei documenti di gara; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, taglio erba, piccoli traslochi ecc..
4. L'elenco minimo di dotazione dei D.P.I. che la Cooperativa aggiudicataria dovrà fornire agli operatori è elencato nel sopra richiamato Allegato A.
5. La Cooperativa aggiudicataria dovrà altresì farsi carico di dotare di n. 1 telefono cellulare con relativa SIM dati, all'operatore, in grado di effettuare telefonate e fotografie, mandare messaggi e navigare in internet; sarà altresì a carico della Cooperativa la manutenzione dell'apparecchio e la sua ricarica. All'atto della consegna del telefono cellulare, la Cooperativa dovrà trasmettere copia del verbale di consegna alla Stazione Appaltante, al fine di conoscere il contatto telefonico dell'operatore.
6. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e la Cooperativa aggiudicataria, si prescrive quanto di seguito esplicitato:
- a) la Cooperativa dovrà garantire almeno una volta al mese o con la cadenza offerta in sede di gara punto A.1.3 dell'Allegato D - Offerta Tecnica – Relazione Tecnico-Illustrativa (compilazione a carico del concorrente), data e orario da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico, la presenza nel Comune di San Zenone di un responsabile per le verifiche dell'operato dell'operatore della Cooperativa di stanza presso l'Ente, effettuare con il Direttore del Servizio eventuali sopralluoghi sul territorio qualora si rendessero necessari ed effettuare una riunione di coordinamento finalizzata alla risoluzione di eventuali problematiche rilevate, della quale si potrà redigere un apposito verbale che andrà sottoscritto dalle parti;
- b) il nominativo del responsabile, cui si riferirà l'Ente, dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio; qualora la persona per qualsiasi motivo (es. malattia, ferie, ecc.) dovesse essere sostituita, la Cooperativa dovrà tempestivamente comunicare i contatti e il nominativo del nuovo responsabile anche se provvisorio;
- c) dovrà altresì essere comunicato un numero di cellulare del responsabile per le eventuali comunicazioni tra l'Ente e la Cooperativa reperibile dalle ore 7:00 alle ore 20:00 da lunedì a sabato;
- d) prima dell'inizio del servizio (durante la prima riunione di coordinamento) dovrà essere definito il programma di interventi settimanali programmati e fissi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, svuotamento cestini e ritiro degli sfalci dai cittadini; nella riunione di coordinamento si dovrà concordare un programma di taglio dell'erba sui marciapiedi e lungo le strade suddividendo il territorio in zone. La programmazione fissa potrà essere integrata e/o variata seconda di eventuali emergenze/esigenze che dovessero rendersi necessarie durante l'arco della settimana lavorativa a titolo esemplificativo affissione manifesti mortuari o di altro genere secondo le indicazioni impartite direttamente dall'ufficio tributi del Comune alla Cooperativa. Tali eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate dall'Ufficio Tecnico, dalla Polizia Locale e dall'Ufficio Tributi via mail al fine dell'integrazione della programmazione settimanale;
- e) la Cooperativa entro il 15 di ogni mese dovrà trasmettere via mail all'ufficio tecnico un report degli interventi svolti nel mese precedente; ogni qualvolta un intervento previsto non venga effettuato o parzialmente eseguito, il referente della cooperativa dovrà darne immediata comunicazione con relativa motivazione a mezzo mail all'Ufficio Tecnico, al fine di riprogrammarne l'esecuzione;
- f) dovranno essere comunicati i nominativi e le qualifiche del personale;
- g) il personale dovrà indossare abbigliamento consono alle mansioni svolte nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed utilizzare i necessari D.P.I. messi a disposizione dal Datore di Lavoro, così come indicato dal sopra richiamato decreto legislativo e come specificato nel D.V.R.;
- h) sarà cura del preposto provvedere alla verifica del corretto utilizzo dei D.P.I. e dell'eventuale necessaria formazione per l'uso di apparecchiature o D.P.I. classe III;
- i) le prestazioni dovranno essere sempre preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico;
- j) il preposto avrà altresì cura di indicare al Direttore per l'Esecuzione eventuali situazioni critiche che necessitano di subitaneo intervento;
- k) sarà cura della Cooperativa aggiudicataria indicare un numero di cellulare cui riferirsi per eventuali comunicazioni o richieste di intervento.

7. Si precisa che i mezzi, i materiali e gli attrezzi dovranno essere ricoverati nel garage comunale sito in piazza Aldo Moro, 2 al termine di ogni giornata lavorativa.

ART. 10. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Secondo quanto prescritto dal D.M. 49/2018 qualora la Cooperativa all'atto della firma degli atti contabili o del Certificato di verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione, ascriva delle contestazioni è compito del Responsabile Unico del Procedimento promuovere una proposta motivata di accordo bonario.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e la Cooperativa confermi le contestazioni, la definizione delle stesse è attribuita alla giurisdizione ordinaria.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione Comunale, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le contestazioni.
4. Nelle more della risoluzione delle contestazioni la Cooperativa non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Direttore per l'Esecuzione o dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 11. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere la convenzione secondo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 che si intende qui integralmente riportato.
2. La convenzione è altresì risolta in caso di perdita da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione della convenzione o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione Comunale è fatta alla Cooperativa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi.
4. Nei casi di rescissione della convenzione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento della Cooperativa, i rapporti economici con questa o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dall'Amministrazione Comunale, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto di gestione l'importo lordo delle prestazioni residuali da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo delle prestazioni dell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dalla Cooperativa inadempiente medesima;
 - b) ponendo a carico della Cooperativa inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l'esecuzione degli interventi residuali e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine alla Cooperativa inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di affidamento eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della mancata prestazione, delle nuove spese di gara e di pubblicità, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata effettuazione delle prestazioni previste.
5. Qualora il Direttore per l'Esecuzione o il Responsabile Unico del Procedimento accerti comportamenti della Cooperativa che concretano un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, formula la contestazione degli addebiti alla Cooperativa, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni alla Cooperativa per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Cooperativa abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione della convenzione.
6. La risoluzione della convenzione trova applicazione dopo la formale messa in mora della Cooperativa e in contraddittorio con la medesima. Sono dovuti dalla Cooperativa i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione della convenzione.

ART. 12. CONSEGNA E AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'avvio dell'esecuzione della convenzione ha inizio dopo che la stessa è divenuta efficace e previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, risultante da apposito verbale controfirmato dalle parti, previa convocazione della Cooperativa.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre alla Cooperativa l'esecuzione anticipata di quanto convenzionalmente sancito, nelle more della stipulazione formale, previa preliminare richiesta alla Cooperativa e suo formale riscontro positivo, secondo quanto prescritto dall'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.
3. Se nel giorno fissato e comunicato dell'esecuzione la Cooperativa non si presenta a ricevere la consegna del servizio, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere quanto convenzionalmente stabilito e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'appalto, la Cooperativa è esclusa dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

ART. 13. SOSPENSIONI E PROROGHE

Si applica quanto previsto all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 per quanto applicabile.

ART. 14. PENALI

1. Nel caso di ritardi e mancanze del servizio, in caso di infrazioni di lieve entità o di inadempimenti o ritardi o cattive esecuzioni del servizio, formalmente trasmesse via mail/pec dall'Ufficio Tecnico, imputabili a negligenze o colpa della Cooperativa Sociale o dei suoi soci o dipendenti, che non vengano eseguite entro il termine prescritto nella mail/pec, è fissata una penale pari a € **100,00** (cento/00) per ogni violazione accertata e non eseguita nei termini; verranno altresì addebitate alla Cooperativa le spese per l'esecuzione d'ufficio dei servizi non eseguiti o male effettuati, previa contestazione degli addebiti e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo.
2. È fissata una penale pari a € **100,00** (cento/00) nel caso di ritardo nel rispetto degli ordini disposti dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni attinenti la sicurezza.
3. È fissata una penale pari a € **150,00** (centocinquanta/00) per ogni giorno o frazione di esso in caso di mancata sostituzione di ogni addetto della Cooperativa (così come prescritto all'art. 9 comma 3 del presente Capitolato); la medesima penale verrà applicata in caso di eventuale ritardo del personale rispetto agli orari giornalieri prestabiliti, ritardo che non venga recuperato nell'arco del medesimo giorno.
4. È fissata una penale pari a € **200,00** (duecento/00) per ogni mancata presenza del Referente della Cooperativa, o suo sostituto, alle riunioni così come offerte in sede di offerta tecnica (così come prescritto all'art. 9 comma 6 del presente Capitolato);
5. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione della penale in misura doppia (dopo 4 violazioni ripetute nell'arco di sei mesi).
6. Per le più gravi infrazioni, ove si ravvisi la grave inadempienza, si procederà alla rescissione della convenzione.
7. Le infrazioni saranno documentate anche attraverso materiale fotografico ed accompagnate da una relazione scritta del rilievo effettuato verranno notificate via mail/pec.
8. Rifusione, spese, pagamento danni e penali verranno applicati mediante ritenuta sul pagamento mensile dei corrispettivi prima dell'emissione della prima fattura utile.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi ed avviene nei termini previsti.

ART. 15. ANTICIPAZIONE

Si applica quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 per quanto applicabile.

ART. 16. REVISIONE PREZZI

Si applica quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 per quanto applicabile.

ART. 17. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 120 comma 1 lettera d) n. 2 del D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto alla Cooperativa Aggiudicataria di cedere la convenzione a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
3. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dalla convenzione con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.
4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52 del 21/02/1991 e s.m.i..
5. È fatto, altresì, divieto alla Cooperativa aggiudicataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
6. La Cooperativa Aggiudicataria, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
7. Il concessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
8. In caso di inosservanza da parte della Cooperativa aggiudicataria agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, la convenzione si intende risolta di diritto.
9. Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 a soggetti esclusivamente rientrati nei requisiti di cui alla Legge 381/1991.

ART. 18. GARANZIE FIDEJUSSORIE

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non è prevista la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure di gara prevista dall'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023.
2. Ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva all'aggiudicatario secondo i dettami del sopra richiamato disposto normativo.

ART. 19. RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA, DANNI E ASSICURAZIONI

1. La Cooperativa aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo. È, pertanto, a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento richiesto da chiunque, senza che la Cooperativa aggiudicataria abbia diritto alcuno di rivalsa o di compenso da parte del Comune, il quale è comunque sollevato da ogni effetto.
2. Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 la Cooperativa è obbligata, a consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della sottoscrizione dei lavori o dell'inizio anticipato del servizio, una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio delle prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell'Amministrazione Comunale e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte della Cooperativa.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni durante il periodo di esecuzione delle prestazioni per qualsiasi causa compresi i beni della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da omissioni di cautele in relazione all'integra garanzia a cui la Cooperativa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con la convenzione anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile;
 - c) le garanzie di cui al presente articolo, prestate dalla Cooperativa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici.
5. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata € 2.000.000 e deve prevedere la copertura dei danni che la Cooperativa debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e

verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti degli eventuali subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dalla Cooperativa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone della Cooperativa e loro parenti o affini o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti e a consulenti della Cooperativa o della Stazione Appaltante o per gli utenti stessi.

ART. 20. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Le prestazioni di cui al presente Capitolato dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle **leggi vigenti**, dai **documenti di valutazione dei rischi** elaborati dalla Cooperativa aggiudicataria in qualità di datore di lavoro, **redatti secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.** e allegati alla convenzione ed aggiornati in corso d'opera.
2. Il Responsabile del Procedimento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte della Cooperativa aggiudicataria degli obblighi di cui sopra. Il Responsabile del Procedimento, nel caso in cui l'esecuzione del servizio non proceda secondo quanto stabilito, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale la Cooperativa si deve conformare a tali condizioni.
3. La Cooperativa è obbligata a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
4. La Cooperativa darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere l'Amministrazione Comunale informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le eventuali indagini delle autorità competenti.

ART. 21. TERMINI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

1. La verifica di conformità/l'attestazione di regolare esecuzione è emessa secondo le prescrizioni del D.P.R. 207/2010 per quanto non abrogato.
2. Successivamente all'emissione della verifica di conformità delle prestazioni si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dalla Cooperativa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte dal contratto.

ART. 22. CLAUSOLA SOCIALE ED OBBLIGO DI RIASSUNZIONE DEL PERSONALE USCENTE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81.
2. Trattandosi un appalto di gestione di un servizio di tipo continuativo l'aggiudicatario è obbligato a rispettare quanto prescritto dall'art. 37 del "*Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*", ad assumere nei modi e condizioni previsti, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Cooperativa cessante, il personale addetto all'appalto, garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere, ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.
3. Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 che recita: "*Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi (omissis) e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, (omissis), nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare*", si prevede che il personale attualmente alle dipendenze della Cooperativa uscente venga riassorbito dal nuovo aggiudicatario al fine di garantire la continuità del servizio, pur garantendo al subentrante la libertà di riorganizzare il servizio con i propri mezzi e secondo la propria struttura operativa.

ART. 23. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Tutte le spese inerenti l'appalto ed ogni altra tassa, imposta e sovrimposta presente e/o futura sono a carico dell'Assuntore.
2. Le spese per i consumi quali corrente elettrica, acqua, ecc., saranno a carico del Comune. Sarà compito dell'Assuntore gestire nei tempi e nei modi di seguito definiti gli interventi presso gli immobili del Comune e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
3. L'Assuntore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.
4. In conseguenza, l'Assuntore resta impegnato a:
 - a) liberare il Comune ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato;
 - b) attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Referente Unico al fine di arrecare il minor disturbo o intralcio possibile al regolare funzionamento delle attività svolte, anche se ciò comporti una limitazione dell'attività lavorativa ad alcuni ambienti, con sospensione durante alcune ore della giornata;
 - c) mantenere sui luoghi di lavoro una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Referente Unico, di chiedere l'allontanamento del personale o degli incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi al Comune;
 - d) utilizzare, per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato, personale abilitato ai sensi di legge, nei casi prescritti, in possesso di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni che saranno impartite dal Referente Unico.
5. Inoltre, gli operatori dovranno:
 - a) indossare la divisa in perfetto stato di pulizia;
 - b) portare con sé valido documento di identità personale.
6. Sono, inoltre, a carico dell'Assuntore gli oneri, gli obblighi, e le relative spese derivanti dai servizi appaltati. Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato.
7. Il personale dell'Assuntore è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
8. Ogni operatore deve portare sulla divisa il cartellino di identificazione personale, contenente informazioni relative alla ditta di appartenenza, il proprio nominativo e numero di matricola, corredato di fotografia del dipendente formato tessera.
9. L'Assuntore, prima dell'inizio dell'erogazione del servizio, dovrà comunicare alla Committente l'elenco del personale adibito al servizio con indicazione delle esatte generalità di ciascuno.
10. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata alla Committente prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.
11. Il maggiore onere al quale la Cooperativa aggiudicataria dovrà sottostare per l'esecuzione di quanto espresso si intende compreso e compensato nell'importo di appalto.
12. La Cooperativa aggiudicataria provvederà, a proprie spese, che si intendono compensate nei prezzi praticati per la determinazione dell'importo contrattuale ad apporre eventuale segnaletica di pericolo che dovesse ritenersi necessaria.
13. Sono, inoltre, a totale carico della ditta le spese per l'acquisto dei materiali relativi alla sanificazione dei mezzi e alla pulizia dello spogliatoio e dei servizi igienici dati in uso agli operatori così come meglio specificato nel D.V.R.I. allegato al presente Capitolato.

ART. 24. SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione della convenzione.
2. Sono altresì a carico della Cooperativa aggiudicataria tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

3. A carico della Cooperativa aggiudicataria restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.